



Procura Generale dello Sport



Osservatorio Permanente Coni  
Politiche di Safeguarding

## PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

LA PROCURA GENERALE DELLO SPORT PRESSO IL CONI (di seguito anche solo la “PGS” oppure la “Procura”), in persona del Procuratore Generale, Prof. Ugo Taucer;

E

L'OSSERVATORIO PERMANENTE DEL CONI PER LE POLITICHE DI SAFEGUARDING (di seguito anche solo l'“OPPS” oppure l'“Osservatorio”), in persona del Presidente, Cons. Adelchi d'Ippolito;

Tutti congiuntamente “**gli Uffici**” e singolarmente “**l'Ufficio**”.

\* \* \*

Visto il D. Lgs. del 23 luglio 1999, n. 242 e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs. dell'8 gennaio 2004, n. 15;

Visto lo Statuto del CONI, come da ultimo modificato dal Consiglio Nazionale il 21 novembre 2023 con Deliberazione n. 1745 e approvato con DPCM del 20 dicembre 2023;

Visti i Principi di Giustizia Sportiva, come da ultimo modificati dal Consiglio Nazionale CONI del 26 ottobre 2018 con Deliberazione n. 1616;

Visto il Codice della Giustizia Sportiva del CONI, come da ultimo modificato deliberato dal Consiglio Nazionale del 9 novembre 2015 con Deliberazione n. 1538 e approvato con DPCM del 16 dicembre 2015;

Visto il Regolamento di organizzazione e il funzionamento della Procura Generale dello Sport, come da ultimo modificato dalla Giunta Nazionale con Deliberazione n. 44 del 23 febbraio 2021;

Visto il D. Lgs. del 28 febbraio 2021, n. 36;

Visto il D. Lgs. del 28 febbraio 2021, n. 39;

Vista la Deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 255 del 25 luglio 2023;



Procura Generale dello Sport



Osservatorio Permanente Coni  
Politiche di Safeguarding

### PREMESSO CHE

- a) ai sensi dell'art. 12-*quater*, comma 1, dello Statuto del CONI, è istituita, presso il CONI la PGS, in posizione di autonomia e indipendenza e con lo scopo di tutelare la legalità dell'ordinamento sportivo
- b) la PGS ha altresì *“il compito di coordinare e vigilare le attività inquirenti e requirenti svolte dalle procure federali”*;
- c) a tal fine, ai sensi dell'art. 12-*quater*, commi 2 e 3, dello Statuto del CONI, la PGS riceve dalle procure federali *“una relazione periodica sull'attività svolta e su tutti i procedimenti pendenti”*, nonché è avvisata *“di ogni notizia di illecito sportivo ricevuta, dell'avvio dell'azione disciplinare, della conclusione delle indagini, della richiesta di proroga, del deferimento di tesserati e affiliati e dell'intenzione di procedere all'archiviazione”*;
- d) con Deliberazione n. 255 del 25 luglio 2023 della Giunta Nazionale del CONI, è istituito presso l'Ente l'Osservatorio Permanente per le Politiche di Safeguarding;
- e) che l'OPPS ha – *inter caetera* – tra i propri compiti istituzionali quello di favorire *“il coordinamento per la corretta attuazione degli artt. 33, comma 1, del D. Lgs. 36/2021 e 16 del D. Lgs. 39/2021 da parte delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni benemerite”*, nonché quello di formulare *“raccomandazioni sulle iniziative e sulle politiche di safeguarding dell'Ente al fine di prevenire qualsivoglia fenomeno di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, anche ai sensi degli artt. 33 del D. Lgs. 36/2021 e 16 del D. Lgs. 39/2021”*;
- f) nell'ambito delle proprie autonome attività, la PGS e l'OPPS perseguono interessi comunque collegati e connessi rispetto alla predisposizione di misure e procedure di prevenzione e contrasto verso ogni condotta di abuso, violenza o discriminazione, comunque consumata in ogni forma, anche omissiva, a tutela dei tesserati;
- g) tra i due Uffici, pertanto, sussistono potenziali aree di cooperazione per il perseguimento dei rispettivi o comuni interessi istituzionali e nel rispetto delle rispettive competenze;
- h) tale cooperazione può, in particolare, favorire la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione e così migliorare i livelli di tutela dei tesserati;
- i) pertanto, è interesse sia della PGS che dell'OPPS stipulare un Protocollo d'intesa (di seguito anche solo il **“Protocollo”**) finalizzato alla cooperazione di cui sopra;

Tanto premesso,



V



Procura Generale dello Sport

Osservatorio Permanente Coni  
Politiche di *Safeguarding*

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### ART. 1

1.1. Le premesse sono parte integrante ed essenziale del presente Protocollo.

### ART. 2

2.1. Il presente Protocollo disciplina l'oggetto e le modalità della cooperazione tra gli Uffici in materie di rispettivo o comune interesse, con particolare riferimento alla predisposizione di misure e procedure di prevenzione e contrasto verso ogni condotta di abuso, violenza o discriminazione, comunque consumata in ogni forma, anche omissiva, o comunque di misure e procedure a tutela dei tesserati.

2.2. La cooperazione tra gli Uffici ha ad oggetto, in particolare:

- a) la condivisione di informazioni su materie di comune interesse, ivi comprese norme, interpretazioni delle medesime, decisioni dei competenti organi di giustizia, nonché strategie o iniziative pianificate o adottate;
- b) la pianificazione e l'adozione di strategie o iniziative comuni;
- c) la condivisione di segnalazioni o procedimenti di comune interesse o di interesse precipuo dell'altro Ufficio, nel rispetto delle attribuzioni di competenza;
- d) lo scambio di pareri e comunicazioni;
- e) la cooperazione nell'ambito di indagini;
- f) la collaborazione scientifica;
- g) l'adozione di ogni altra forma di cooperazione ritenuta utile al perseguimento dei rispettivi o comuni interessi istituzionali;

2.3. Per la realizzazione della cooperazione di cui al comma precedente, la PGS e l'OPPS adottano ogni forma e strumento ritenuti utili.

2.4. Nell'ambito dei rispettivi Uffici, i responsabili della PGS e dell'OPPS possono delegare uno o più componenti a una o più misure o iniziative di cooperazione adottate ai sensi del presente Protocollo.

2.5. La PGS e l'OPPS tengono una riunione almeno semestrale anche per la verifica del funzionamento del presente Protocollo e, eventualmente, per le modifiche di cui al successivo art. 4.1.

### ART. 3

3.1. Gli Uffici si obbligano a non rivelare a terzi informazioni riservate, incluse notizie, documenti e dati tecnici, di cui venissero a conoscenza in forza del presente Protocollo.





Procura Generale dello Sport



Osservatorio Permanente Coni  
Politiche di *Safeguarding*

#### ART. 4

4.1. Gli Uffici convengono di effettuare una revisione periodica, quantomeno triennale, del presente Protocollo al fine di apportarvi eventuali modifiche e migliorarne l'efficacia.

#### ART. 5

5.1. Il presente Protocollo non comporta deroghe alle norme dell'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

Roma, 4 novembre

Pref. Ugo Taucer

*Procuratore Generale dello Sport presso il CONI*

Cons. Adelchi d'Ippolito

*Presidente dell'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding*

